

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 42/2004, CODICE DEI
BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

TRA

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, di seguito detta Soprintendenza, rappresentata dal Soprintendente pro tempore arch. Cristina Bartolini, nata a Genova (GE) il 11.04.1965, domiciliata per la carica presso la Soprintendenza in Genova, via Balbi 10 (C.F. 80031150107)

E

l'Università degli Studi di Genova, di seguito detta Università, rappresentata dal del Rettore prof. Federico Delfino, nato a Savona, il 28/02/1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in Genova, via Balbi 5 (C.F. 00754150100)

PREMESSE

CONSIDERATO che le Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, di seguito Soprintendenza, svolge una costante attività di tutela nel territorio di competenza attraverso la verifica dello stato di conservazione del patrimonio, sia di proprietà dello Stato sia degli enti pubblici o di altri soggetti, predispone e realizza, in accordo e in collaborazione con gli enti proprietari, una coordinata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro dei beni, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito Codice) inclusa la tutela e la valorizzazione di tutti gli elementi del verde (parchi, giardini e orti botanici) ad essi legati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 24 del Codice, per gli interventi da eseguirsi da parte di ogni ente o istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 21 del Codice può essere espressa nell'ambito di accordi tra Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

CONSIDERATO che la quasi totalità degli immobili, di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, dell'Università sono stati dichiarati di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice e sono, in molti casi, beni di straordinaria valenza culturale nonché inseriti in contesti connotati da un assetto del verde storicizzato anch'esso oggetto di tutela ai sensi della citata Parte II del Codice.

CONSIDERATO inoltre che molti degli edifici dell'Ateneo genovese risultano comunque tutelati *ope legis*, fino a quando non intervenga la verifica dell'interesse culturale prevista dagli artt.12 e 13 del Codice, in quanto di proprietà pubblica e con più di 70 anni.

INOLTRE

PREMESSO che edifici e parti di edifici di proprietà dell'Università, compresi singoli elementi costruttivi e di finitura non radicalmente modificati nel tempo e risalenti a epoche storiche si distinguono da edifici e parti di edifici di proprietà dell'Università realizzati o radicalmente modificati nel periodo postbellico e privi di caratteri di interesse culturale peculiari o di singolarità di materiali, di finitura e decorativi;

PREMESSO che per Manutenzione Ordinaria, negli edifici e sulle loro parti precedenti il periodo post-bellico, debbano comunque intendersi lavori circoscritti e puntuali di semplice riparazione di danni che pregiudicano la sicurezza degli utenti o dei manufatti stessi e che non configurano in alcun modo interventi di carattere globale o modifica delle caratteristiche o delle finiture degli edifici;

PREMESSO che nell'ambito della Manutenzione Ordinaria, su edifici e su parti costruite o radicalmente modificate in periodo post-bellico e prive di caratteri di interesse culturale, possano ricadere interventi di riparazione globale, estesi a intere parti costruttive o di finitura degli edifici (ad esempio manti di copertura recenti, tinteggiature uniformi monocromatiche e prive di decorazioni di vani interni, sostituzione di ringhiere o altri elementi di complemento di carattere industriale...), purché realizzati utilizzando gli stessi materiali degli elementi da sostituire e tecniche costruttive analoghe a quelle esistenti.

PREMESSO che in data 22/12/2022 con delibera del CDA, l'Ateneo ha approvato l'adesione all'Accordo Quadro per l'affidamento avente ad oggetto i servizi integrati di Facility Management da eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni del territorio della Regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche – Appalto verde (DM 11 ottobre 2017; DM 07 marzo 2012; DM 10 marzo 2020) della Città Metropolitana di Genova per i servizi di manutenzione edile, manutenzione impianti antincendio e manutenzione impianti fissi di trasporto (ascensori, montascale ecc.) compresi i relativi servizi di governo, meglio definiti nel Capitolato Tecnico 2 - Manutenzione Edile (S2) che riporta, per componente edile e per periodicità, gli interventi di manutenzione ordinaria previsti nel canone sia per la manutenzione programmata che per quella riparativa/a guasto, con validità fino al 10/06/2028, che costituisce parte integrante al presente atto (All. 1).

PREMESSO che tali interventi debbano in ogni caso rispettare i seguenti fondamentali principi guida e privilegiare sempre:

- Il criterio del “Minimo intervento” sufficiente a risolvere il problema con opere minime e indispensabili;
- Il criterio della massima “Reversibilità” delle opere di manutenzione/riparazione, in ogni caso evitando di realizzare opere definitive, se non è possibile operare con gli stessi materiali e le stesse tecniche del manufatto da riparare;
- Il criterio della massima “Compatibilità” dei materiali utilizzati nella manutenzione/riparazione, anche pensando alla loro rimozione in occasione di successivi e più organici lavori complessivi, ad esempio, se la riparazione di una pavimentazione in graniglia seminata non può essere eseguita con miscele identiche a quelle esistenti, è preferibile integrare il piano di calpestio interrotto utilizzando miscele di malte compatibili con le esistenti, accordandole il più possibile cromaticamente con esse, rimandando a un successivo intervento definitivo;

- Ogni intervento di Manutenzione Ordinaria puntuale, compresi quelli attuabili in regime di somma urgenza e limitati alle sole opere provvisoriale, ricadenti nelle fattispecie dell'art. 27 del Codice, non deve in ogni caso comportare la definitiva e irreversibile alterazione dei manufatti, dei suoi spazi e dei suoi caratteri architettonici.
- Negli edifici tutelati, in ogni caso, gli interventi di Manutenzione Ordinaria su parti decorative quali stucchi e affreschi, devono limitarsi a fermare i fenomeni di degrado in atto e rimuovere eventuali cause di rischio per gli utenti assicurando la conservazione e la durabilità dei manufatti.
- Tali interventi dovranno evitare ogni tentativo di "integrazione" di parti mancanti, privilegiando la riadesione o il ritegno meccanico provvisoriale di parti in fase di distacco o, nel caso di stucchi o parti di soglie e stipiti di aperture di interesse culturale, provvedere eventualmente alla loro rimozione e conservazione in luogo sicuro, in attesa di più organici interventi di restauro. Nel caso di affreschi e decorazioni murali di varia natura, l'intervento dovrà limitarsi a quanto consentito dall'art. 27 del Codice, ossia all'eventuale pre-consolidamento mediante applicazione di carta giapponese, quale presidio meccanico per fermare la perdita di materiale decoeso e in fase di distacco, o di altri dispositivi analoghi, comunque eseguita da Restauratori abilitati ai sensi dell'art. 182 del Codice a tale tipo di operazioni.

PREMESSO che gli interventi sulla componente vegetazionale dei beni vincolati sono parimenti oggetto degli adempimenti di cui all'art. 21 del Codice e materia di confronto preventivo tra i soggetti sottoscrittori del presente atto.

PREMESSO altresì che, stante lo stato di conservazione degli esemplari arborei -condizionato dall'età, dallo stato fitosanitario, dalle interferenze con le infrastrutture viarie e, non ultimo, dalle condizioni climatiche-, l'Università debba, in alcuni casi, intervenire tramite lo strumento della somma urgenza al fine di eliminare oggettive condizioni di rischio per l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

Finalità della collaborazione

Università e Soprintendenza condividono l'opportunità di definire procedure semplificate per l'esecuzione degli interventi di Manutenzione Ordinaria sui beni di proprietà o in uso all'Ateneo di Genova. Tali interventi, anche sulla scorta dell'esperienza maturata, ferma restando la piena assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti e il pieno rispetto di quanto richiamato nelle premesse, potranno essere autorizzati dalla Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del Codice, nell'ambito delle modalità di semplificazione individuate dal presente protocollo di intesa.

ART. 3

Tipologia di interventi

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si individuano a tal fine alcuni interventi ricorrenti e tendenzialmente ricadenti in tale regime autorizzativo semplificato.

1) Interventi di manutenzione su parti di edifici costruite o radicalmente modificate in periodo postbellico e prive di caratteri di interesse culturale anche se limitato a singoli elementi.

- tinteggiature di pareti e soffitti, a tinte monocrome e prive di decorazioni, eseguite con materiali e colori analoghi a quelli esistenti, o migliorativi e compatibili con i supporti;
- puntuali riparazioni di pavimenti e battiscopa eseguite con materiali identici o compatibili con quelli esistenti, nel rispetto di quanto indicato nelle premesse;
- rimozione di elementi o di finiture contenenti amianto, evitando danni ai manufatti contermini;
- manutenzioni bagni realizzati nel periodo post-bellico con sostituzione di piastrelle e apparecchi sanitari, senza modifica della organizzazione spaziale e senza operare scassi nelle pareti e nelle murature;
- interventi su paramenti murari a vista limitati alla risarcitura di giunti di malta erosi o mancanti, per evitare l'aggravarsi di fenomeni di degrado in atto, con uso di malte compatibili e senza alterare l'aspetto della tessitura muraria;
- puntuali e limitate riprese di intonaci mancanti, con uso di malte analoghe o compatibili con quelle esistenti, nel rispetto dei principi richiamati nelle premesse;
- puntuali sostituzioni di singoli elementi di solai lignei non decorati e irrecuperabili, con elementi in tutto analoghi a quelli esistenti per forma, lavorazione, eventuale colorazione e specie legnosa;
- interventi su porte esistenti, non di interesse storico-culturale, sul loro senso di apertura e relativi organi di chiusura e movimentazione;
- eventuale rimozione di controsoffitti di recente costruzione e di natura industriale;
- pulitura di superfici parietali e eventuale rimozione di graffiti vandalici solo se eseguibili con tecniche che non comportino danni alle superfici stesse e solo su manufatti privi di un interesse storico artistico o culturale;
- manutenzione di infissi in legno (porte e finestre), comprendente solo la sostituzione delle singole parti ammalorate e irrecuperabili, o di singoli vetri, e loro tinteggiatura in accordo con gli altri esistenti;
- sostituzione di infissi esterni o interni in alluminio o simili, soprattutto se inefficienti e ammalorati, con altri in legno con forme analoghe a quelli storici, se presenti o di altro materiale compatibile con i caratteri del manufatto;
- modifica di impianti esterni (canalette) o impianti sottotraccia già esistenti, con assoluta esclusione dell'inserimento di condizionatori esterni;
- riparazione e integrazione puntuale di sistemi di smaltimento delle acque piovane da coperture e terrazzi (gronde, pluviali, converse) con materiali analoghi agli esistenti;
- riparazione di sistemi di impermeabilizzazioni esistenti o realizzazione di parziali e puntuali nuove impermeabilizzazioni provvisionali;
- manutenzione dei manti di copertura con eventuale riposizionamento o sostituzione di alcuni loro elementi, senza modifica di materiali, purché realizzate con gli stessi materiali di quelli esistenti, con esclusione di inserimento di pannelli fotovoltaici;
- piccoli interventi di riparazione puntuale delle pavimentazioni, di muretti e parapetti di delimitazione di aree esterne degli immobili, nel rispetto dei loro caratteri architettonici e con materiali analoghi e compatibili con quelli esistenti;

- interventi di puntuale riparazione, anche con sostituzione e integrazione di singoli pezzi ammalorati e irrecuperabili, di opere in ferro e metallo, non di carattere storico-artistico, senza modificarne le forme;
- puntuali interventi di riparazione e limitata integrazione di manufatti lapidei, a esclusivo fine conservativo e di prevenzione di rischi per l'utenza e i manufatti stessi, con tecniche di pulitura, blando pre-consolidamento o ritegno meccanico non dannose per gli stessi e senza modifica irreversibile dei loro caratteri formali, dimensionali e materiali;

Il sopra riportato elenco di interventi di cui al punto 1) non è da ritenersi esaustivo di tutte le casistiche esistenti e potrà essere implementato con altri interventi al momento non individuati.

Gli interventi descritti al punto 1) e altri analoghi interventi si intendono autorizzati previa semplice comunicazione di inizio lavori alla Soprintendenza, a firma di un architetto abilitato, corredata da documentazione essenziale comprendente: localizzazione e breve descrizione dell'intervento; fotografie in numero sufficiente a far comprendere, con precisione, lo stato di fatto, i danni o le forme di degrado da risolvere; la esatta natura e entità dell'intervento proposto.

1a) Interventi di manutenzione programmata con cadenza semestrale o annuale comprendenti interventi di manutenzione riparativa/guasto di cui al Capitolato Tecnico 2 - Manutenzione Edile (S2) su parti di edifici costruite o radicalmente modificate in periodo postbellico e prive di caratteri di interesse culturale anche se limitato a singoli elementi.

- Coperture:
 - controllo di presenza depositi di qualsiasi tipo e disostruzione vie di deflusso acque;
 - integrità e funzionalità di manti di copertura di qualsiasi tipologia, parapetti, converse, giunti, coprigiunti, scossaline, scarichi, gronde e pluviali;
 - integrità e funzionalità di impermeabilizzazioni ed isolamenti;
 - integrità, stabilità e posizionamento singoli elementi;
 - fissaggio, integrità e funzionalità altri elementi (paraneve, antenne, canne fumarie, cavi, cassonetti; ecc.),
 - eliminazione di piante rampicanti e alberi a meno di 100 cm dalla gronda, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 4) Interventi sul verde 4a) e 4b)
 - lucernari ed evacuatori di fumo: verifica funzionalità, integrità, stabilità e tenuta all'acqua
 - pulizia da depositi di qualsiasi tipo e disostruzione vie di deflusso acque; sostituzione parafoglie deteriorati o mancanti; pulizia anche da nidi di animali, pulizia di canne fumarie, cassonetti, scale, tettoie, locali tecnici, ecc.
 - operazioni di rifissaggio e ripristino di elementi in copertura quali paraneve, antenne, canne fumarie, cavi, copertura terminali di aerazione o di canne fumarie, lastre, ecc.
 - controllo converse, giunti, coprigiunti e scossaline: saldature, trattamenti antiruggine e verniciature, pulizia;
 - eliminazione vegetali cresciuti negli interstizi e nei canali di gronda e diserbo accurato
 - rilascio della documentazione cartacea e registrazione informatica degli esiti delle verifiche ai fini della compilazione del Registro dei controlli periodici antincendio in base alle procedure in uso se manufatti/impianti aventi valenza ai fini antincendio
- Scale:
 - Verifica e controllo integrità e stabilità della scala nel suo insieme nonché di gradini, piane, alzate, corrimano, ringhiere; funzionalità strisce antiscivolo;

- Elementi caratterizzanti:
 - Verifica presenza fenomeni fessurativi, corrosioni, rotture, elementi mancanti, infiltrazioni, verifica stabilità, sicurezza, integrità e funzionalità;
 - Pulizia, applicazione prodotti consolidanti, impermeabilizzanti, anticorrosione;
- Controsoffitti:
 - Verifica e controllo integrità, stabilità, fessurazioni, cedimenti, assenza di infiltrazioni, possibili distacchi, verifica uniformità cromatica;
 - Sostituzione parti o porzioni, riposizionamento e rifissaggio elementi, pitturazione, fino al 5% della superficie totale per edificio per anno;
- Pareti e partizioni interne:
 - Intonaci e coloriture interne, pareti interne: Verifica e controllo integrità, stabilità, stato conservazione, presenza di alterazioni della superficie e del colore, fessurazioni, bolle, distacchi;
 - Rivestimenti, piastrelle e giunti: verifica e controllo integrità, stabilità, stato di conservazione, presenza di alterazioni, pulizia, fissaggio;
- Serramenti esterni:
 - sostituzione parti del serramento, compresi serrature non funzionanti, dispositivi chiudiporta, fermaporta, di aggancio e di sgancio, maniglioni antipanico, cerniere, meccanismi a ribalta, maniglie, carrelli, pannellature; regolazioni, fissaggi, trattamenti antiruggine o contro insetti xilofagi se necessari;
 - Sostituzione vetri rotti, pannellature, guarnizioni, stucco, mastice, pellicole deteriorate.;
 - Rifacimento zanche e ancoraggi se necessario;
 - Riprese di verniciatura
- Serramenti interni:
 - Verifica e controllo integrità, stabilità, funzionalità di tutti gli elementi e del serramento nel suo insieme, verifica del perfetto scorrimento in apertura e chiusura;
 - ripristino telai, cornici e coprifili, fissaggi, riparazione o sostituzione ferramenta di chiusura; sostituzione parti del serramento, compresi serrature non funzionanti, dispositivi chiudiporta, fermaporta, di aggancio e di sgancio, maniglioni antipanico, cerniere, cardini, maniglie, carrelli e quant'altro necessario al funzionamento; regolazioni, fissaggi, spessoramenti, trattamenti antiruggine o contro insetti xilofagi se necessari;
 - Sostituzione vetri rotti, pannellature, guarnizioni, stucco, mastice, pellicole deteriorate. Pulizia serramento e guide, disostruzione fori uscita acqua, lubrificazione e registrazione viti, cerniere, maniglie, carrelli. Rifacimento zanche e ancoraggi se necessario. Riprese di verniciatura, chiusura buchi nei pannelli;
- Porte REI:
 - Lubrificazione e Registrazione; sostituzione parti non funzionanti, compresi maniglioni e dispositivi di auto-chiusura, aste, magneti, guarnizioni, maniglie, serrature, fermi a pavimento; regolazione delle altezze, delle molle; Riprese di verniciatura previo trattamento anticorrosione; riempimento vuoti con materiale adeguato;
- Componenti contenenti amianto:
 - Riempimento fessure e buchi nei pavimenti in vinil-amianto con materiale cementizio o resinoso adeguato;
 - Rimozione e sostituzione piastrelle in vinil-amianto se non è stata rilevata la presenza di amianto nel collante;
 - Applicazione di prodotti incapsulanti su manufatti in buone condizioni;

- Ripristino di incapsulante deteriorato

Il cronoprogramma degli interventi di cui al punto 1a dovrà essere inviato per approvazione con cadenza semestrale o annuale, su istanza dell'Università, e da concludersi con esplicita verbalizzazione delle decisioni assunte.

2) Interventi oltre la Manutenzione Ordinaria di cui sopra e quelli sulle loro parti antiche, non costruite o radicalmente modificate nel periodo post-bellico, interventi non rientranti tra gli interventi provvisori di cui all'art. 27 del Codice e le puntuali riparazioni evidenziate nelle premesse, potranno essere oggetto di esame e valutazione nell'ambito di specifici tavoli tecnici tra le Parti, da tenersi periodicamente, su istanza dell'università, e da concludersi con esplicita verbalizzazione delle decisioni assunte.

3) Interventi sulle superfici storicizzate oltre la semplice Manutenzione Ordinaria, con le specificazioni indicate nelle premesse, che si configurino come progetti più estesi e complessi dovranno essere oggetto di ordinaria richiesta ex art. 21 del Codice dietro presentazione di progetto completo di tutti gli elaborati grafici e tecnico-amministrativi a firma di un architetto abilitato.

4) Interventi sul verde

4a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che presuppongono l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice, l'Università predispone un programma complessivo delle azioni da realizzare, oggetto di valutazione nell'ambito dei tavoli tecnici Soprintendenza - Università, da concludersi con esplicita verbalizzazione delle decisioni assunte, comprensive delle prescrizioni per ogni singolo intervento.

4b) Interventi in somma urgenza

Qualora sia necessario procedere in urgenza al taglio di esemplari arborei che mettano a rischio l'incolumità di cose o persone, avendo accertata l'oggettiva impossibilità di adottare soluzioni di messa in sicurezza alternative, l'Università procederà, ai sensi dell'art. 27 del Codice, all'esecuzione dell'intervento dandone tempestiva comunicazione tramite PEC alla Soprintendenza (in ogni caso non oltre i 7 giorni lavorativi dall'effettuazione dello stesso), allegando la documentazione tecnica giustificativa del taglio comprendente, al minimo, scheda VTA. Una volta eseguito l'intervento l'Università predisporrà un piano di compensazione da inviare alla Soprintendenza, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al precedente periodo, per essere sottoposto alla valutazione della stessa nel rispetto dell'art. 21 del Codice.

ART. 4

Impegni della Soprintendenza

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni, la Soprintendenza si impegna come di seguito specificato:

- A partecipare ai tavoli tecnici, assicurando la presenza di rappresentanti ufficiali qualificati, individuati come interlocutori e ai quali l'Università dovrà rapportarsi per gli interventi sul patrimonio storico e vegetazionale;

- Per gli interventi di cui all'art. 3 punto 1) a verificare, se necessario, entro 20 giorni dalla comunicazione e fatte salve le modalità e gli interventi consentiti dall'art. 27 del Codice, la necessità di richiedere opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti di competenza;
- Per gli interventi di cui all'art. 3 punto 1a), ad approvare il cronoprogramma delle opere previste sotto forma di verbale nell'ambito dei tavoli tecnici periodici, vistato per approvazione dal Soprintendente.
- Per gli interventi di cui all'art. 3 punto 2) a rilasciare l'autorizzazione sotto forma di verbale, articolato per singolo bene culturale, vistato per approvazione dal Soprintendente.
- Per gli interventi di cui all'art. 3 punto 3) e a rilasciare l'autorizzazione ex art. 21 del Codice, nei tempi previsti dalla norma e comunque nel più breve tempo possibile.
- Per gli interventi di cui all'art. 3 punto 4a), a rilasciare l'autorizzazione ex art. 21, sotto forma di verbale, articolato per singolo intervento, vistato per approvazione dal Soprintendente.
- Per gli interventi di cui all'art. 3 punto 4b) a rilasciare l'autorizzazione ex art. 21 del Codice al piano di compensazione nei tempi previsti dalla norma e comunque nel più breve tempo possibile.

ART. 5

Impegni dell'Università

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni, l'Università si impegna come di seguito specificato:

- A convocare i tavoli tecnici, assicurando la partecipazione di rappresentanti ufficiali qualificati delle rispettive strutture tecniche, individuati come interlocutori ai quali la Soprintendenza dovrà rapportarsi per gli interventi sul patrimonio storico e vegetazionale;
- A garantire, per tutti gli interventi, la trasmissione alla Soprintendenza della documentazione completa di elaborati debitamente sottoscritti e datati, da conservare agli atti della Soprintendenza, al fine di trasmettere memoria delle modifiche intervenute nel tempo sull'immobile e sul verde;
- A comunicare sempre in forma scritta l'inizio e la fine dei lavori;
- Per gli interventi di cui all'art. 3 punto 1a) a trasmettere il cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione programmata previsti dal Capitolato Tecnico 2 - Manutenzione Edile (S2) e a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dello stesso.
- Per gli interventi di cui all'art. 3 punti 1) e 2) a richiedere, se necessario, il rilascio di CEL con invii cumulativi a corredo della cui richiesta saranno riportati gli estremi delle comunicazioni intercorse (data e protocollo della prima comunicazione o data e protocollo del verbale, inizio lavori, fine lavori).

ART. 6

Durata

Il presente Protocollo di intesa e le sue eventuali modifiche ha durata di un anno, a titolo sperimentale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'organo competente, salvo disdetta comunicata mediante P.E.C. tre mesi prima della scadenza.

Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno concordate tra le Parti e formalizzate mediante la stipulazione di appositi atti modificativi e/o integrativi del presente Accordo, attraverso comunicazione in forma scritta da far pervenire via PEC.

ART. 7

Risoluzione dell'accordo

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo di intesa ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con mediante P.E.C ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte delle prestazioni già eseguite fino alla data dello scioglimento.

ART. 8

Firma digitale

Il presente Protocollo di intesa è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ART. 9

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del codice civile.

ART. 10

Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia. Per ogni controversia che non dovesse essere bonariamente risolta tra le Parti è competente il foro di Genova.

Genova,

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia

Il Soprintendente arch. Cristina Bartolini

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore prof. Federico Delfino